

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2013

Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi (G.U. n. 123 del 28 maggio 2013)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Visto l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del citato art. 6 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;

Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al predetto comma 5, e che le modalità di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70);

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto in particolare l'art. 30 della citata legge 31 dicembre 2009, n.196, relativo alle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Sentito l'Istat,

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Si intendono spese per “investimenti fissi lordi”, le spese in conto capitale per acquisizione di capitale fisso, tangibile o intangibile, utilizzato per un periodo pluriennale. In particolare sono da considerarsi investimenti fissi lordi:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati, residenziali e non residenziali, e di altri beni immobili;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni materiali ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Art. 2

Adeguamento dei sistemi contabili

1. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, adeguano i propri sistemi di gestione della contabilità affinché questi acquisiscano le informazioni contenute nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale da consentire l’individuazione del momento in cui il bene entra nella disponibilità dell’amministrazione o, per i contratti pluriennali, l’avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio.

2. Tra i documenti di cui al comma 1 si annoverano le fatture rilasciate dai soggetti fornitori dei beni capitali e, per gli interventi che prevedano tale modalità di rendicontazione, gli stati di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. 3. Di tali documenti, relativi a cespiti univocamente individuati dal codice unico di progetto di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da appositi codici gestionali interni alla singola amministrazione, i sistemi di gestione della contabilità devono almeno acquisire le informazioni sulla data di emissione e sull’importo al lordo e al netto dell’IVA, attribuendo un indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato cespite.

Art. 3

Monitoraggio degli investimenti fissi lordi

1. Le informazioni acquisite dai sistemi secondo le modalità di cui all’art. 2, confluiscono nel sistema gestionale informatizzato di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Il dettaglio delle informazioni di cui al comma 1 è definito con il decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il medesimo decreto sono definite la tempistica e la modalità di trasmissione delle predette informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4

Contabilizzazione degli investimenti fissi lordi

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei principi contabili applicati previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, registrano gli investimenti fissi lordi nelle proprie scritture contabili secondo i vigenti principi contabili, ad eccezione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, che registrano gli investimenti sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio